

2. L'ECESSO DI POTERE AMMINISTRATIVO

Vastarini-Cresi. Sezione IV, decisione 7 gennaio 1892, n. 3

Pres. Silvio Spaventa, est. Innocenzo Nardi Dei

Alfonso Vastarini-Cresi, Girolamo Lo Savio, Salvatore Trinchese e Luigi Cosenza (avv. Niccolò Gallo) c. *Luigi Napodano, Ministro dell'Interno* (avv. erar. Calabrese)

LA DECISIONE. — La Sezione Quarta del Consiglio di Stato per la Giustizia Amministrativa ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso dei signori avv. Alfonso Vastarini Cresi, avv. cav. Girolamo Lo Savio, prof. comm. Salvatore Trinchese e Luigi Cosenza, già soprintendenti il primo, e governatori gli altri dell'Opera Pia denominata Santa Casa degli Incurabili in Napoli, domiciliati elettivamente in Roma, rappresentati dall'avv. sig. Niccolò Gallo, ammesso al patrocinio presso la Cassazione di Palermo

Contro il sig. comm. avv. Luigi Napodano regio commissario per la temporanea gestione dell'istituto surriferito e

Contro il ministro dell'Interno Barone Giovanni Nicotera, rappresentato dalla Regia Avvocatura Generale residente in Roma.

Visto il ricorso di cui sopra, col quale i ricorrenti domandano l'annullamento del R. Decreto 31 agosto 1891, con cui veniva sciolta l'amministrazione della Santa Casa degli Incurabili di Napoli, dai medesimi rappresentata;

Visto il Regio Decreto impugnato e la relazione ministeriale che lo precede;

Vista la decisione incidentale di questa Sezione in data 11 novembre 1891;

Visti tutti gli atti della controversia, sentita alla pubblica udienza de' 10-11 dicembre 1891 la relazione del Consigliere Nardi-Dei.

Sentito in detta udienza il signor comm. avv. Vastarini-Cresi presidente della disciolta amministrazione assistito dal sig. avv. Gallo, il quale insisté per lo accoglimento del ricorso;

Sentito alla medesima udienza il sig. avvocato erariale cav. Calabrese, il quale chiese preliminarmente che questa Sezione IV del Consiglio di Stato sospendesse ogni sua deliberazione sul merito del ricorso di cui si tratta fino alla decisione da emettersi dalla Corte di Cassazione di Roma sul ricorso dal Ministero dell'Interno avanzato alla detta Suprema Corte contro la precedente decisione incidentale di questa medesima Sezione de' 11 novembre 1891. In ogni ipotesi concluse pel rigetto del ricorso de' signori Vastarini Cresi ed altri già governatori della Santa Casa degli Incurabili in Napoli.

La Sezione ha ritenuto il seguente

FATTO. — 1. Con decreto reale in data 31 agosto 1891 sulla proposta del Ministro dell'Interno veniva sciolta l'amministrazione dell'ospedale denominato Santa Casa degli Incurabili in Napoli.

2. Questo decreto era preceduto da una relazione del Ministro dell'Interno a Sua Maestà il Re, con la quale premesso in genere che l'amministrazione del detto ospedale procedeva in modo irregolare e finanziariamente disastroso, si notavano in specie i seguenti fatti:

— che il conto consuntivo 1889 si era chiuso con un disavanzo di L. 181.177,83 alle quali aggiungendosi L. 114.399,40 retratte dalla vendita fatta nel 1888 di rendita del Debito Pubblico per sopperire a spese in massima parte d'indole ordinaria, si era avuta una totale deficienza aumentata in soli tre esercizi di L. 268.577,23;

— che nonostante ciò, e malgrado i richiami della prefettura, l'amministrazione aveva mostrato una persistente tendenza ad aumentare il personale, aggravando per tal titolo il bilancio del 1891 di altre L. 18.000, stabilendo un organico di avvocati ed ingegneri e aumentando di altri due stipendiati l'organico dei farmacisti;

— che la gestione dell'Opera Pia si esercitava senza riguardo alle vigenti leggi, e ne è prova l'aggiudicazione di forniture, anche superanti le L. 500, a trattativa privata senza alcuna autorizzazione;

— che quando si seguiva il sistema delle aste pubbliche non si osservavano le norme prescritte dal regolamento della contabilità; la maggior parte dei mandati si traevano non già a favore dei percipienti, ma del tesoriere economo, e non si allegavano ai conti i voluti documenti giustificativi;

— che alle adunanze del consiglio di amministrazione non intervenivano che due o tre membri; e stante le frequenti assenze del soprintendente, la vasta gestione del pio istituto rimaneva in balia di un solo governatore;

— che da ciò era derivato altresì che l'amministrazione si trovava impigliata in numerose liti col municipio di Napoli, col Fondo del Culto, coi fornitori, e coll'esattore, stante la non curanza e la poca oculatezza del governo dell'ospedale sia nel fare i contratti che nel modo di esigerne la esecuzione; e si arrivò fino al punto che, avendo l'ospedale un debito di L. 92.497,13 verso l'appaltatore D'Errico, l'amministrazione per tacitarlo, ricorse allo espediente di usare della cauzione di L. 100.000 dell'altro appaltatore Forino, non rispettando la intangibilità del deposito cauzionale, e senza pensare al modo onde poter ricostituire la cauzione.

3. Un tale stato di cose, conchiudeva il Ministro dell'Interno nella sua relazione, rende necessario un pronto provvedimento per salvare un così importante istituto da certa rovina.

4. Contro cotesto decreto reale di scioglimento hanno ricorso a questa IV Sezione del Consiglio di Stato i signori: comm. avv. Alfonso Vastarini-Cresi; comm. avv. Girolamo Lo Savio; comm. prof. Salvatore Trinchese e Luigi Cosenza, il primo soprintendente, e governatori gli altri della Santa Casa degli Incurabili, tutti componenti la disciolta amministrazione; i quali, invocato l'art. 81 della vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e l'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato domandano l'annullamento del decreto reale surriferito:

a) per violazione dell'art. 46 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza combinato coll'art. 84 del relativo regolamento, in virtù dei quali articoli le amministrazioni di pubblica beneficenza non possono essere disciolte se non previa contestazione fatta loro per iscritto delle irregolarità, infrazioni alle leggi ed abusi commessi con la prefissione di un termine perentorio entro il quale le dette amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda diffidandole inoltre che in caso di persistenza, si esporrebbero allo scioglimento, nel caso i ricorrenti negano che tali forme siano state dal Governo del Re rispetto a loro osservate;

b) per eccesso di potere — in quanto sono insussistenti i motivi che determinano e provocarono il decreto reale di scioglimento de' 31 agosto 1891.

5. Portato l'affare alla pubblica udienza de' 10-11 dicembre cadente, i ricorrenti insisterono nel loro assunto.

L'avvocatura erariale in via principale chiese che la Sezione IV sospendesse ogni sua deliberazione in merito fino all'esito del ricorso prodotto dal Ministero dell'Interno avanti la Cassazione di Roma contro la precedente decisione incidentale di questa Sezione in data 11 novembre 1891. In via subordinata concluse sul rigetto del ricorso di cui oggi si tratta.

DIRITTO. — Sulla eccezione di sospensione elevata dall'avvocatura erariale, atteso che l'avvocatura erariale dopo aver preteso sostenere nel precedente giudizio incidentale che la semplice deduzione da lei fatta che il R. Decreto 31 agosto 1891 era stato emanato dal Governo del Re come potere politico, dovesse bastare perché questa IV Sezione sospendesse ogni ulteriore decisione, e rinviasse gli atti alla Cassazione di Roma, torna oggi a domandare la stessa sospensione sull'altro motivo che essa nell'interesse del Ministro dell'Interno ha interposto ricorso avanti la Cassazione di Roma contro la decisione incidentale di questa quarta Sezione; la quale respingendo quella che essa chiama eccezione d'incompetenza, si ritenne competente a decidere se nel caso si trattava o no di procedimenti emanati dal Governo come potere politico.

Atteso, rispetto a tale nuova domanda di sospensione, che neppure essa può essere accolta.

Atteso che mentre la Sezione IV era chiamata ad applicare il comma 2 dell'art. 24 riflettente la inammissibilità del ricorso, fu dall'avvocatura erariale condotta ad esaminare anche l'eccezione d'incompetenza di fronte all'art. 41; nel quale esame la Sezione interpretò il detto art. 41 nel senso che l'incompetenza dell'autorità amministrativa, di cui detto articolo suppone la sollevazione, è unicamente quella che può sorgere di fronte all'autorità giudiziaria, ed avendo ritenuto che né per parte dei contendenti né d'ufficio esisteva sollevazione d'incompetenza in questo senso, la Sezione IV non può oggi senza assurdo, cioè senza contraddire al proprio giudicato, e senza abdicare alle prerogative e attribuzioni proprie del Consiglio di Stato sospendere di giudicare sull'affare in questione proposto dalla disciolta amministrazione della Santa Casa degli Incurabili di Napoli, pel solo fatto di un ricorso presentato dal Ministro alla Cassazione di Roma: imperocché, ammesso pure per negata ipotesi che la legge sui conflitti di attribuzioni del 1877 provveda ad altri conflitti che non sieno quelli coll'autorità giudiziaria e che la Cassazione sia investita del potere di revisione delle decisioni del Consiglio di Stato, questo potere non potrebbe venirle che dall'art. 3, n. 3 della legge surriferita; ma tale articolo al detto numero parla evidentemente di ricorso contro giudicati già pronunciati e non da pronunciarsi. Quindi non potendo mai essere quello attuale, il caso di sospensione, la istanza della avvocatura erariale merita senz'altro di essere respinta.

Sul merito del ricorso dei cessati amministratori della Santa Casa degli Incurabili.

I. Sul primo mezzo di annullamento.

Atteso che il primo mezzo di annullamento proposto dai ricorrenti consista nella affermata violazione dell'art. 46 della legge 17 luglio 1890, e dell'art. 84 del relativo regolamento, in quanto per parte del Governo del Re, prima di procedere

o dell'Interno a
azione del detto
, si notavano in

di L. 181.177,83
nel 1888 di ren-
dole ordinaria,
.. 268.577,23;
ministrazione
aggravando per
o di avvocati ed
sisti;

le vigenti leggi,
a trattativa pri-

osservavano le
dei mandati si
, e non si alle-

ervenivano che
vasta gestione

a impigliata in
ritori, e coll'e-
ll'ospedale sia
fino al punto
D'Errico, l'am-
auzione di L.
à del deposito
one.

nella sua rela-
si importante

questa IV Se-
Cresi; comm.
enza, il primo
ili, tutti com-
vigente legge
siglio di Stato

zioni pubbli-
, in virtù dei
no essere di-
ità, infrazioni
torio entro il
a-diffidandole
caso i ricor-
osservate;

allo scioglimento dell'amministrazione della Pia Casa degli Incurabili di Napoli, sarebbe stato omesso l'invito di cui al citato art. 46, e neglette le forme per l'invito stesso prescritte dallo art. 84 del regolamento.

Attesoché l'art. 46 della legge disponga — ivi — «salva la facoltà di dare a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gl'interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato».

Attesoché intorno alla applicabilità di questo articolo, invocato dai ricorrenti, la difesa erariale osserva che esso si compone di tre parti; con la prima si dispone dei casi di urgenza; con la seconda della mancata conformazione della amministrazione alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione; con la terza si prevede che l'amministrazione pregiudichi agli interessi della medesima; e quindi assume in tesi che l'invito di cui in detto articolo si parla con le relative norme prescritte dal regolamento, è soltanto sul secondo caso cioè a conformarsi alle norme di legge, agli statuti o regolamenti della istituzione, e che l'invito stesso non si richieda negli altri casi di urgenza o di pregiudizio che l'amministrazione rechi agli interessi dell'opera pia.

E poiché nel caso in questione, in cui si rendeva necessario, secondo la relazione del Ministro, un pronto provvedimento, per salvare la Pia Casa degli Incurabili da certa rovina, così ad avviso dell'avvocatura erariale, nessun bisogno vi era del preventivo invito, di cui nell'art. 46 perché il provvedimento era richiesto da urgente necessità onde non rimanessero più oltre pregiudicati gl'interessi della Pia Casa. Per la qual cosa chiede per quanto riguarda questo motivo il rigetto del ricorso in questione.

Atteso, rispetto a tale assunto dell'avvocatura erariale, che alla Sezione sembra che fra i provvedimenti di urgenza non possa esservi compreso quello dello scioglimento, perché questo dovendo essere a norma delle leggi e non essendovi alcun'altra disposizione di legge che accenni allo scioglimento, tranne l'art. 46 in esame di cui lo scioglimento forma l'oggetto principale, nell'ipotesi appunto diversa da quella dell'urgenza, ne segue che lo scioglimento non può essere tra i provvedimenti contemplati nell'inciso precedente. Se sembra inoltre che sebbene grammaticalmente — quel dopo esserci stata invitata — si riferisca al rifiuto di conformarsi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione; tuttavia logicamente quell'inciso — dopo esserci stata invitata — non può non reggere, secondo lo spirito della disposizione, anche l'ultima parte riflettente il caso dei pregiudizi che l'amministrazione rechi agli interessi dell'opera pia: imperocché la ragione ispirante la disposizione dell'invito sta nel principio generale che niuno possa essere colpito senza essere sentito ed avere avuto agio di presentare le proprie difese, e questa ragione anima tanto il secondo caso quanto il terzo.

Attesoché per altro, siccome la stessa avvocatura erariale sostiene in ipotesi che l'invito vi fu, e in modo da soddisfare al voto della legge, così ogni questione sulla intelligenza dell'art. 46 diviene subordinata, dovendosi in precedenza vedere se nel caso concreto vi fu in fatto la omissione di detto invito e delle forme prescritte pel medesimo, la quale omissione non esistendo, il decreto risulterebbe legale, almeno rispetto alla osservanza delle dette forme.

Attesoché passando perciò senza più a questa indagine di fatto, la Sezione ha rilevato dagli atti prodotti dagli stessi ricorrenti:

— che fino dal 13 maggio 1890 si contestava dal Prefetto di Napoli al soprintendente della Santa Casa degli Incurabili che il Governo era informato che l'amministrazione di detta Casa trovavasi con uno sbilancio di circa 180 mila lire, e si richiamava il soprintendente a chiarire con la massima sollecitudine la vera situazione delle cose; e si aggiungeva che in ogni modo spettava al Governo della Pia Casa di studiare gli espedienti per riparare ai disavanzi che potessero accertarsi (nota del Prefetto di Napoli al soprintendente 13 maggio 1890);

— che rispondendo il soprintendente al Prefetto nel 16 maggio 1890 lo assicurava che nulla sarebbe stato trascurato perché i desideri di lui fossero soddisfatti con la maggiore sollecitudine. E mentre aggiungeva che gli riusciva impossibile al momento di precisare la cifra del disavanzo e indicarne la causa senza aver reso il conto della gestione del 1888 che fu lasciato indiscusso, e dell'esercizio del 1889, cui esso soprintendente (Vastarini-Cresi) aveva preso parte per soli sei mesi, faceva notare al Prefetto che gli squilibri economici dell'azienda della Santa Casa non erano recenti, e che erano stati in gran parte determinati dalle enormi spese per i fabbricati; e in pari tempo gli faceva notare che la chiusura di conto dell'esercizio del 1887, mentre presentava un disavanzo apparente di L. 83.429,48 in verità esso era quasi del doppio, dacché il detto disavanzo ascendeva a L. 167.000 in cifra tonda.

Con la stessa nota il soprintendente dichiarava di riservarsi di indicare le cause che avevano prodotto questo enorme squilibrio fra il previsto e il verificato nei bilanci, e intanto notava che la deplorabile condizione in cui versava la pia casa aveva origine dalla difettosa organizzazione dei servizi tecnici e amministrativi del pio luogo. Chiudeva la sua nota col dire che ogni di più sarebbe stato esposto coi risultati dei conti 1888-1889;

— che dopo tale scambio di note l'amministrazione nel 13 agosto 1890 rassegnava all'autorità tutoria i conti 1887, 1888, 1889;

— che con nota 16 novembre 1890 la Prefettura significava al soprintendente che la verifica dei conti aveva dato luogo a rilievi di grave importanza; e gli si rimettevano le osservazioni in proposito fatte dalla ragioneria della R. Prefettura, perché desse gli opportuni schiarimenti;

— che al 14 marzo 1891 il Governo della Pia Casa non aveva forniti i richiesti schiarimenti e le opportune controdeduzioni, tanto che il Prefetto sotto la detta data tornava a scrivere al soprintendente — ivi — « sino dal maggio 1890 questa Prefettura faceva notare alla S.V. come fosse indispensabile chiarire con la maggiore sollecitudine possibile lo stato finanziario di cotesto istituto indagando soprattutto a quanto ammontasse il disavanzo che si aveva ragione di temere si fosse venuto accrescendo da qualche tempo. Ed in quella occasione si raccomandava alla S.V. specialmente la redazione dei conti per gli esercizi 1888, 1889, dai quali l'indicato deficit avrebbe potuto risultare almeno in parte.

La risposta data e le notizie fornite dalla S.V. con lettera del 16 del marzo testé detto non potevano soddisfare né questa Prefettura né il Ministero, che ebbe anch'esso ad interessarsene, non dissipando le non infondate preoccupazioni circa il normale andamento di cotesta Santa Casa, tanto che con lettera 24 luglio 1890 si ebbe a richiamare vivamente l'attenzione della S.V. del tale stato di cose.

Impressionato di ciò, come mezzo indispensabile per studiare e constatare l'andamento generale dell'opera pia, disposi l'esame dei conti succitati che erano rimasti indiscussi dall'autorità tutoria. E giusta quanto le comunicai con lettera del 16 novembre 1890 la verifica dei conti su ripetuti dette luogo ad alcuni rilievi di grave importanza, in parte amministrativi e in parte contabili, i quali anziché dileguare contribuivano ad avvalorare i fondati timori del dissesto economico di cotesta azienda.

Non dissimulandomi quindi che lo stato delle cose era poco rassicurante fin dal 9 gennaio ult. scorso insistetti presso la S.V. perché il Governo di cotesto Pio Luogo, in quel tempo completamente ricostituito, avesse preso in serio esame i rilievi suindicati, allo scopo non soltanto di avere un'idea chiara, precisa e concreta delle condizioni contabili e finanziarie dell'istituto affidato alle di lei cure, ma più ancora per provvedere, come da impellente necessità veniva imposto, ai mezzi più opportuni e adatti a liberarlo dagli imbarazzi e dalle angustievoli circostanze che ne intralciavano il regolare e corretto andamento. Facevo assegnamento anche su ciò sullo zelo e sull'interessamento di cotesto Governo per conseguire il desiderato scopo, il restauro ed assetto definitivo e normale dell'azienda stessa.

A prescindere che finora sui rilievi poco sopra menzionati, non sono stati forniti da cotesto governo i richiesti chiarimenti e le opportune controdeduzioni, nessuna proposta concreta è stata fatta, e nessun provvedimento valevole a riparare al disagio finanziario lamentato è stato finora adottato da cotesta Santa Casa, malgrado ripetute promesse in proposito.

E ciò ho avuto occasione di far notare ma infruttuosamente, allorché ebbi a restituire il bilancio preventivo 1891 quanto relativamente a varie deliberazioni, a cui di qui a poco accennerò.

Ho dovuto invece constatare che cotesto governo non siasi al pari dell'autorità governativa e dell'autorità tutoria preoccupato del dissesto economico, tanto da lasciar credere che esso non fosse, sto per dire, convinto della necessità di ricorrere a radicali provvedimenti. Certamente tanto l'istituzione del conto corrente col Banco di Napoli, quanto le anticipazioni dei semestri di rendita presso lo stesso istituto di credito, e il valersi provvisoriamente della cauzione di L. 100.000, prestate dall'appaltatore dei fabbricati, non si riducono che ad espedienti provvisori, temporanei di cassa, che possono sul momento soddisfare ad alcune esigenze finanziarie, ma che non valgono a salvare l'opera pia da un maggior dissesto, riparando sostanzialmente al *deficit* tuttora esistente. Che anzi siffatte operazioni, appunto perché deliberate e richieste da urgente necessità dimostrano sempre più che le condizioni economiche dell'opera pia siano tutt'altro che floride, ed esigono pronti ed efficaci provvedimenti.

La S.V. comprenderà di leggieri come sia vivo in me il desiderio, e come mi incomba altresì il dovere d'impedire che questo stato anormale di cose si prolunghi più oltre; e pur rimanendo salva e perfettamente libera da ogni vincolo l'azione della autorità tutoria sulle singole deliberazioni di cotesta Santa Casa, tuttora sottoposte allo esame e approvazione di essa, io non posso qual rappresentante del Governo rimanere tranquillo e debbo invece fare appello ancora una volta allo zelo e alle premurose sollecitudini della S.V. e di cotesto onorevole governo perché le mie raccomandazioni non abbiano a rimanere ulteriormente infeconde di utili risultati.

È necessario pertanto che cotesto governo si occupi di quanto ho già esposto con la maggiore sollecitudine adottando quei provvedimenti, che secondo il suo assennato apprezzamento, possono far raggiungere il desiderato intento e ripristinino il normale indirizzo della Pia opera in guisa tale da rassicurarne pienamente le sorti, evitando così che l'autorità governativa abbia a sostituire l'opera sua a quella degli amministratori»;

— che a questa nota della Prefettura di Napoli seguirono due note, una del soprintendente dell'istituto in data 21 maggio 1891, e l'altra collegiale degli amministratori del giorno successivo;

— che con la prima il soprintendente rimetteva al Prefetto le risposte ai rilievi dell'ufficio di ragioneria in merito ai conti presentati per gli esercizi 1887, secondo

semestre. 1888 e 1889; e con la seconda si rispondeva alla accusa di non attendere con la dovuta ponderazione e sollecitudine alla ricerca dei mezzi più atti a dare uno stabile e normale assetto al *deficit* tuttora esistente;

— che con questa lunghissima nota l'amministrazione tendeva a dimostrare che l'autorità superiore, partendo dalla infondata supposizione di dissesti finanziari, eccedenti il limite indicato nei consuntivi e nei preventivi dell'opera Pia, non aveva secondato l'amministrazione sullo intendimento ripetutamente manifestato di voler regolare l'economia dell'istituto in modo da dargli con la maggiore elasticità del bilancio, un assetto economico definitivo; e che l'autorità stessa le aveva creato e le creava non lieve imbarazzo col ritardare l'esame della deliberazione e dei provvedimenti sottoposti alla sua approvazione. E dopo avere ripetuto quali erano i provvedimenti da lei proposti, l'amministrazione della Pia Casa termina la sua nota con le seguenti parole — « non è già quindi che questa amministrazione ha bisogno di prendere provvedimenti che ripristinino il normale indirizzo della pia opera, dacché da tale normale andamento non ha mai fuorviato »;

— che successivamente nel 29 aprile 1891 la ragioneria della Prefettura dopo prese in esame le risposte date dal governo dell'istituto ai rilievi fatti dalla ragioneria stessa sulle molteplici irregolarità contestate all'amministrazione della Santa Casa, trovò che la maggior parte delle risposte stesse non erano accettabili; e sebbene la Giunta Provinciale amministrativa approvasse i conti, pure dichiarò di uniformarsi alla relazione dell'ufficio di ragioneria.

Attesoché a questa IV Sezione non spetti di giudicare se le osservazioni fatte dall'amministrazione dell'opera Pia erano tali da dover convincere il Governo del Re che l'andamento dello istituto era regolare e che non aveva bisogno di altri provvedimenti oltre quelli proposti dalla medesima.

Attesoché dai documenti come sopra riferiti si rilevi nel modo più evidente:

a) che il Prefetto di Napoli fino dal maggio 1890 si era rivolto per iscritto, come vuole l'art. 84 del regolamento, all'amministrazione della Santa Casa degli Incurabili, invitandola a provvedere all'ingente disavanzo che si affermava travagliare quel pio istituto:

b) che il disavanzo non era impugnato, ma confessato in gran parte dal soprintendente:

c) che con la nota prefettizia 14 marzo 1891 si tornava dal Prefetto ad invitare il Governo della pia Casa ad adottare i provvedimenti atti a ripristinare il normale indirizzo dello istituto; dacché la risposta data dal soprintendente, e le notizie da lui fornite non avevano soddisfatto né la Prefettura né il Ministero; e tale nuovo invito si faceva sotto minaccia dello scioglimento della amministrazione che tanto significa l'invito « ad evitare che l'autorità governativa abbia a sostituire l'opera sua a quella degli amministratori »;

d) che l'amministrazione della Santa Casa dichiarò nel 21 marzo 1891 non esservi bisogno di altri provvedimenti oltre quelli da lei proposti;

e) che inoltre vennero contestate per iscritto le diverse irregolarità che la ragioneria della Prefettura aveva riconosciuto in quella amministrazione;

f) che il governo del pio luogo ebbe tutto l'agio di proporre, come propose, le sue difese.

Attesoché la Sezione ritenga dopo ciò, che al disposto dell'art. 46 della legge, e 84 del Regolamento, il Governo del Re ha bastantemente soddisfatto. Imperocché sebbene sia vero che lo scioglimento sia venuto dopo alcuni mesi dallo invito 14 marzo, è però anche vero che al Governo del Re non è assegnato alcun termine dopo l'invito stesso per procedere allo scioglimento. E sebbene sia anche vero che

mancò la materiale prefissione di un termine perentorio, entro il quale l'amministrazione della Santa Casa dovesse regolarizzare la propria azienda e certificarne il governo, tuttavolta è indubitato che non volendosi dalla legge che il Governo colpisca un'amministrazione se non dopo aver questa risposto ai richiami che le sono stati fatti, lo scopo del termine è quello d'impedire che l'amministrazione col ritardare indefinitivamente le sue risposte, precluda l'adozione dei provvedimenti governativi che si possono prendere a suo riguardo. Ora poiché l'amministrazione della Santa Casa degli Incurabili non messe tempo in mezzo a rispondere alla nota del 14 marzo coll'enunciare i provvedimenti che aveva preso, e col dichiarare che non ne riteneva necessari altri, così lo scopo della prefissione del termine voluto dall'art. 84 del regolamento fu pienamente conseguito, a suo riguardo; e perciò la inosservanza formale di esso non può costituire motivo di nullità del procedimento.

Attesoché per queste considerazioni non trovando la Sezione nel caso veruna violazione all'art. 46 della legge, né all'art. 84 del regolamento, il primo mezzo deve essere respinto.

Sul secondo mezzo d'annullamento: Attesoché il secondo mezzo di annullamento consista nella insussistenza dei motivi che provocarono il decreto reale di scioglimento: insussistenza virtualmente riconosciuta, si dice, dallo stesso Prefetto di Napoli, che dopo le risposte presentate dall'amministrazione rimase in silenzio per più mesi.

Attesoché dal solo silenzio del Prefetto non è lecito argomentare che le risposte date dall'amministrazione fossero riconosciute soddisfacenti: imperocché mentre come si è osservato sopra il Governo non aveva alcun termine dopo l'invito, certo è che contro cotesta presunzione sta un fatto più eloquente, il rapporto cioè del Prefetto stesso al Governo del Re, con cui opinava lo scioglimento della Santa Casa degli Incurabili.

Attesoché d'altronde senza occuparsi di tutte le altre accuse che vi danno l'amministrazione con o senza fondamento e contraddette dai ricorrenti e rimasto accertato per le ammissioni stesse dell'amministrazione ricorrente fatte negli atti, e per le controsservazioni della Ragioneria della Prefettura di Napoli:

a) che l'amministrazione aveva tratti i mandati a favore dello stesso tesoriere, e per L. 187.169,76 senza le debite giustificazioni, e per parecchie forniture, comprese nella accennata somma, quantunque superiori alle 500 lire, non erano state sperimentate le pubbliche aste;

b) che i mandati venivano quietanzati da persone diverse dalle intestatarie;

c) che qualunque ne fosse la causa e quali sieno le giustificazioni date dall'amministrazione, è innegabile il fatto che il debito di L. 92.497,13 verso l'appaltatore D'Er-rico fu pagato usando della cauzione di L. 100.000 dell'altro appaltatore Forino.

Attesoché la sussistenza di questi fatti sia indubitata, e comunque egli sieno spiegati e attenuati dai ricorrenti, l'apprezzamento che il Governo del Re ne ha fatto e ha messo a base del suo provvedimento, non contiene nulla d'illogico e d'irrazionale o di contrario allo spirito della legge, per riconoscere nel provvedimento medesimo un eccesso di potere.

Attesoché pertanto essendo risultato che i due mezzi di annullamento proposti mancano di giuridico fondamento, il ricorso dei cessati amministratori non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione Quarta pronunziando definitivamente sul ricorso dei signori Vastarini-Cresi, Lo Savio, Trinchese, De Roberto e Cosenza contro il Decreto reale 31 agosto 1891, respinge il ricorso.